



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) dell'art. 1 della Legge 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale ed in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2) dell'art. 1 della sopra menzionata Legge 296/2006;
3. Per l'anno 2007 l'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita in punti 0,4;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, mediante apposito conto corrente postale individuato, così come previsto dalla normativa vigente, dal seguente codice IBAN: IT 31E 07601 01600 000085704948.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.